

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Verbale n. 8 del 21/04/2023

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011

Il giorno 21 del mese di Aprile anno 2023 alle ore 15.30 il Revisore Unico Dott. Andrea Barzaghi, nominato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 26 del 24.11.2021, ha esaminato la proposta di deliberazione e relativi allegati relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e variazione al fondo pluriennale vincolato - F.P.V predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione.

IL REVISORE

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che è possibile effettuare variazioni di esigibilità unicamente per impegni ed accertamenti a competenza dell'anno in chiusura. Impegni e accertamenti il cui residuo si riferisce all'anno 2021 e precedenti non potranno essere reimputati, ma solamente mantenuti o eliminati con una "economia";

Visti i prospetti contabili contenenti le operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi allegati alla proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario da trasmettere al Consiglio di Gestione ai fini della deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione relativa al "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011".

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Andrea Barzaghi)
Firmato digitalmente